

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 ottobre 1967, n. 1172.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione universale di S. Antonio », con sede in Padova.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto dell'« Associazione universale di S. Antonio », con sede in Padova.

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967  
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 ottobre 1967, n. 1173.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giorgio Ronchi », con sede in Firenze.

N. 1173. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giorgio Ronchi », con sede in Firenze.

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967  
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 7. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Modena e Bologna.

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 256 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto, innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna, della lunghezza di km. 50+600;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 12 presso bivio Medolla-Crevalcore-San Giovanni in Persiceto-innesto strada statale n. 9 a Borgo Panigale presso Bologna », della lunghezza di km. 50+600, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 568 « di Crevalcore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967  
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 399

(12585)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona.

#### IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona, adottato con la deliberazione consiliare n. 2449/67 del 24 gennaio 1967;

Decreta:

#### Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sul fiume Po, nel tratto urbano di Cremona, adottato con la deliberazione consiliare n. 2449/67 del 24 gennaio 1967.

Roma, addì 30 ottobre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile  
SCALFARO

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

#### COMUNE DI CREMONA

#### Regolamento per l'esercizio della navigazione nel tratto urbano del fiume Po

##### Art. 1.

I natanti a motore che navigano nel tratto urbano del fiume Po — delimitato dalla linea determinata a monte dal prolungamento dell'asse del canale di accesso al porto interno di Cremona ed, a valle, dal prolungamento del pennello posto di fronte alle colonie Padane — sono tenuti all'osservanza oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

##### Art. 2.

Entro una fascia di 20 metri dalla riva la velocità per tutte le imbarcazioni a motore non deve superare il limite di 10 km-ora.

Entro la stessa fascia sono vietate evoluzioni ed esercitazioni nautiche di qualsiasi genere.

##### Art. 3.

I natanti a motore adibiti al trasporto di merci che incrociano o sorpassano un altro natante nel tratto del fiume Po di cui all'art. 1, debbono tenersi a distanza di almeno 10 m. dall'altro natante.

Il passaggio di tali natanti sotto il ponte di ferro deve avvenire in corrispondenza della campata segnalata dall'ufficio speciale del genio civile per il Po di Parma.

I natanti debbono sottopassare il ponte uno per volta.

##### Art. 4.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.